Nella causa

tra

la «COMPAGNIE DES HAUTS FOURNEAUX DE CHASSE»

con sede sociale a Lione e domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. Bernard Delvaux, avenue Pescatore 11,

parte ricorrente,

rappresentata dal suo Presidente e Direttore generale signor Pierre Cholat, assistito dall'avv. Roger Levilion, patrocinante presso la Corte d'Appello di Parigi,

e

l' ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto nei suoi uffici a Lussemburgo, place de Metz 2,

parte convenuta,

rappresentata dal suo consulente giuridico, signor Gérard Olivier, in qualità di agente,

assistito dal prof. de Laubadère, docente della Facoltà Giuridica dell'Università di Parigi,

causa che ha per oggetto l'annullamento della decisione dell'Alta Autorità del 12 dicembre 1956 con cui si ingiunge alla Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse di corrispondere alla Cassa di perequazione del rottame importato le somme dovute alla data del 31 agosto 1956 in applicazione delle disposizioni sulla perequazione del rottame,

LA CORTE,

composta dai Signori:

M. Pilotti, *Presidente,*
A. van Kleffens e L. Delvaux, *Presidenti di Sezione,*
P. J. S. Serrarens, O. Riese, J. Rueff e Ch. L. Hammes, *Giudici,*
Avvocato Generale: M. Lagrange,
Cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

1. Il procedimento

La decisione individuale impugnata porta la data del 12 dicembre 1956 ed è stata resa esecutiva mediante l'apposizione della relativa formula da parte dell'autorità competente; la formula figura apposta il 4 marzo 1954; la decisione fu notificata in copia autentica mediante lettera dell'Alta Autorità di data 30 marzo 1957. Sono state prodotte in copia autentica la decisione e la lettera di notifica. Va notato che nella data d'apposizione della formula esecutiva vi è un lapsus calami per cui si deve leggere 1957 invece di 1954; la ricorrente ha rilevato tale errore senza trarne alcun argomento.

La lettera di notifica della decisione impugnata porta la data del 30 marzo 1957 ma è pervenuta alla ricorrente il 12 aprile 1957 come risulta dalla dichiarazione del 25 aprile 1957 rilasciata dalla ricevitrice postale di Chasse s/Rhône ed allegata al ricorso; quest'ultimo è del 6 maggio 1957 ed è quindi stato presentato in termini ai sensi del combinato disposto degli articoli 33, 3° comma del Trattato e 84 ed 85 del Regolamento della Corte. Dal punto di vista formale il ricorso non dà quindi luogo ad alcun rilievo.

Il rappresentante legale della ricorrente risulta validamente designato e l'autenticità della sua firma è comprovata.

I mandati degli avvocati e quello dell'agente della convenuta risultano regolari.

La comparsa di risposta, la replica e la controreplica sono state depositate nei termini prescritti; tutte le prescrizioni formali sono state osservate.

Con ordinanza del Presidente della Corte la causa fu assegnata, per l'eventuale istruttoria, alla I Sezione. Il Presidente della Corte ha designato quale relatore il Giudice A. van Kleffens e, applicato l'art. 9 ultimo comma del Regolamento della Corte, quale Avvocato Generale il signor Maurice Lagrange.

Vista la relazione preliminare del Giudice relatore la I Sezione ha disposto alcuni incombenti istruttori ed in ispecie ha rivolto alcune domande alle parti; le risposte da esse fornite nonchè le loro conclusioni scritte definitive sono unite agli atti.

All'inizio del procedimento orale la Corte ha disposto di far discutere congiuntamente la presente causa e la causa N° 2-57.

Nella pubblica udienza del 22 febbraio 1958 le parti hanno svolto le loro difese orali.

Nell'udienza del 18 marzo 1958 l'Avvocato Generale ha formulato le sue conclusioni ed ha chiesto che venga respinto il ricorso e poste le spese a carico della Compagnie des Hauts-Fourneaux de Chasse.

2. Le conclusioni delle parti

In base ai mezzi ed ai motivi fatti valere nel suo ricorso e che si riserva formalmente di integrare o modificare mediante memorie ulteriori, la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 33, l'annullamento della decisione individuale del 12 dicembre 1956, munita della formula esecutiva appostavi a Parigi il 4 marzo 1954 dal signor Donnedieu de Vabres, notificatale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenutale il 12 aprile 1957, ponendosi le spese a carico dell'Alta Autorità.

Nella replica la ricorrente chiede che la Corte voglia:

«Dichiarare ricevibile e fondato il ricorso introdotto dalla società ricorrente contro la decisione del 12 dicembre 1956.

Consequenzialmente annullare la predetta decisione per quanto riguarda l'ingiunzione fatta alla ricorrente di versare i contributi e ciò tanto per il periodo 1° aprile 1954—31 dicembre 1955 quanto per il periodo 1° gennaio 1956—31 agosto 1956.

Con tutte le conseguenze di legge ed in ispecie per quanto ha tratto agli onorari ed alle spese di causa.

Riservato ogni diritto.»

Secondo quanto enunciato nel ricorso questo si basa sugli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 15, 31, 33, 53, 65, 80 ed 85 del Trattato, sul Protocollo relativo allo Statuto della Corte di Giustizia, in ispecie sull'art. 35, e sulla Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie, in ispecie sul paragrafo 29.

La convenuta chiede acché la Corte voglia:

«Respingere il ricorso introdotto contro la decisione dell'Alta Autorità del 12 dicembre 1956, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione dei prelievi di perequazione dovuti dalla Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse,

— in quanto la ricorrente non può far valere avverso detta decisione mezzi che essa non ha denunciati in tempo debito avverso le decisioni generali N° 22-54 e N° 14-55,

— quanto meno perchè la ricorrente non eleva censure da cui possa desumersi che le decisioni N° 22-54 e N° 14-55 sarebbero viziate da sviamento di potere nei suoi confronti.

Con tutte le conseguenze di legge ed in ispecie per quanto ha tratto alla rifusione degli onorari e delle spese.»

Nella controreplica la convenuta tiene ferme le sue conclusioni.

3. Gli antefatti

L'apertura del Mercato comune dell'acciaio fu fissata al 10 aprile 1953 cioè a due mesi da quella del Mercato comune del carbone, avvenuta il 10 febbraio 1953. Tuttavia, il 6 marzo 1953 su proposta dell'Alta Autorità, il Consiglio dei Ministri l'ha rinviata dal 10 aprile al 1° maggio 1953 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 4, del 13 marzo 1953)*. Uno dei motivi di tale decisione era l'incertezza che gravava sul mercato del rottame.

Secondo l'Alta Autorità in quell'epoca la situazione del mercato del rottame presentava due caratteristiche essenziali. Da un lato, una sensibile attenuazione delle forti differenze di prezzo sino allora esistenti tra i vari paesi della Comunità; dall'altro, la persistenza di un notevole divario fra i prezzi del rottame raccolto nella Comunità e di quello importato. Tale situazione rischiava di

provocare uno spostamento degli acquisti sino allora fatti all'esterno verso il rottame della Comunità, determinando così un forte aumento del suo prezzo. L'Alta Autorità ritenne che un meccanismo di perequazione accompagnato dall'imposizione di prezzi massimi avrebbe potuto ovviarvi col ricondurre i prezzi del rottame importato al livello dei prezzi praticati nel Mercato comune ed evitando così uno sconvolgimento nelle correnti dei rifornimenti (Relazione generale dell'Alta Autorità, 10. 8. 1952—12. 4. 1953, N° 44).

Per un periodo transitorio, dal 9 febbraio al 15 marzo 1953, l'Alta Autorità ha provveduto ad una ripartizione del rottame ai sensi del par. 2 della Convenzione e dell'art. 59 N° 3 del Trattato; il rottame interno di ogni Stato membro gli restava attribuito salvo l'esportazione a favore dell'Italia di 5.000 tonnellate dalla Germania e di 20.000 tonnellate dalla Francia (Decisione N° 2-53 del 7 febbraio 1953, *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 1, del 10 febbraio 1953).*

Quando ebbe inizio la libera circolazione del rottame nell'interno della Comunità, l'Alta Autorità, in virtù dell'art. 61 del Trattato e dell'allegato II, ha imposto dei prezzi massimi per zone determinate. Tali prezzi erano decrescenti nel tempo allo scopo di evitare l'accaparramento ed erano stabiliti per zone al fine di incoraggiare la raccolta di rottame (Decisione N° 28-53 del 13 marzo 1953, *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 5, del 15 marzo 1953).* Tale decisione fu modificata con decisione N° 44-53 del 23 dicembre 1953 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 14, del 30 dicembre 1953)* e poi abrogata con decisione N° 21-54 del 26 marzo 1954 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 4, del 30 marzo 1954).*

Il 19 maggio 1953, in virtù dell'art. 65 e dell'art. 53 a del Trattato, l'Alta Autorità ha emanato la decisione N° 33-53 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 8, del 9 giugno 1953)* con la quale venivano autorizzati fra i produttori di ghisa e d'acciaio della Comunità accordi intesi ad importare rottame dai paesi terzi e ad istituire una Cassa di perequazione del rottame importato. Tale decisione doveva aver vigore sino al 31 dicembre 1953, ma con decisione N° 43-53 dell'11 dicembre 1953 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 13, del 15 dicembre 1953)* la sua validità fu prorogata al 31 marzo 1954.

Il giorno stesso in cui fu emanata la decisione N° 33-53 l'Alta Autorità trasmise alla «Schrottvermittlung GmbH» (Düsseldorf) ed al «Consorzio Nazionale Approvvigionamenti Materie Prime Siderurgiche S.p.A.» (Milano) delle lettere con cui li informava che la loro attività era incompatibile con l'art. 65 del Trattato e che a datare dal 14 giugno 1953 essi dovevano venir considerati come organismi vietati.

All'inizio del 1954 divenne evidente che il meccanismo di perequazione creato dalle imprese produttrici di ghisa e di acciaio ed approvato con decisioni N° 33-53 era insufficiente e che non lo si poteva utilmente sostituire con altro organismo a base volontaria. Fu così che, con decisione N° 22-54 del 26 marzo 1954 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 4, del 30 marzo 1954)* l'Alta Autorità in virtù dell'art. 53 1° comma *b* del Trattato, ha istituito un meccanismo finanziario per la perequazione del rottame importato dai paesi terzi. L'attuazione di tale meccanismo venne affidata all'Ufficio comune dei consumatori di rottame ed alla Cassa di perequazione del rottame importato. Tutte le imprese consumatrici di rottame erano tenute a versare i necessari contributi. La Cassa ha il compito di fissare l'importo dei contributi; in mancanza di pagamento, su richiesta della Cassa, l'Alta Autorità emana una decisione esecutoria. La decisione N° 22-54 doveva aver vigore sino al 31 marzo 1955 ma con decisione N° 2-55 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 3, del 31 gennaio 1955)* la sua validità fu prorogata al 30 giugno 1955.

Con decisione N° 14-55 del 26 marzo 1955 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 8, del 30 marzo 1955)* adottata in virtù degli articoli 53, 1° comma lettera *b* 65 N° 2 ed 80 del Trattato e che doveva aver vigore sino al 31 marzo 1956, il preesistente meccanismo veniva completato per tener conto della situazione dei rifornimenti nelle varie regioni della Comunità in base a previsioni d'insieme sulle risorse ed i bisogni, previsioni soggette a periodiche rettifiche. A tale effetto il beneficio della perequazione poteva venir subordinato a talune condizioni fra cui quella di utilizzare il rottame importato in certe regioni della Comunità. Affinchè potesse regolarmente rifornire il mercato, l'Ufficio dei consumatori di rottame fu autorizzato ad acquistare in comune nei paesi terzi dei quantitativi di rottame che sarebbero successivamente stati posti a disposizione degli utilizzatori.

Con la decisione N° 14-54 l'Alta Autorità aveva già adottato misure per ridurre il consumo del rottame mediante un accresciuto impiego di ghisa. Con la decisione N° 26-55 del 20 luglio 1955 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 18, del 26 luglio 1955)* e che doveva aver vigore sino al 31 marzo 1956, l'Alta Autorità ne stabilì le modalità d'applicazione e precisamente: dal 1° aprile 1955 sui proventi della Cassa di perequazione veniva assegnato alle imprese che impiegano rottame un premio per le economie di rottame ottenute mediante un accresciuto impiego di ghisa nei forni Martin, assimilandosi alla ghisa l'acciaio liquido Thomas.

Mediante decisione N° 3-56 del 15 febbraio 1956 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 4, del 22 febbraio 1956)* il premio previsto dalla decisione N° 26-55 veniva esteso alle economie di rottame ottenute mediante un'accresciuta messa al mille di acciaio liquido Thomas nei forni elettrici.

Con le decisioni N° 10-56 del 7 marzo 1956, N° 24-56 del 22 giugno 1956 e N° 31-56 del 10 ottobre 1956 *(Gazzetta Ufficiale della Comunita N^i 7, 15, 23, del 15 marzo 1956, 27 giugno 1956, 18 ottobre 1956)* la validità delle decisioni N° 26-55 e N° 3-56 veniva prorogata al 31 gennaio 1957.

L'impresa ricorrente possiede degli altiforni siti nella regione prossima a Lione e St. Etienne. Essa produce esclusivamente ghisa ematite ed impiega il rottame solo per arricchire i letti di fusione degli altiforni. Non disponendo di rottame interno né di ricupero, essa provvede al suo fabbisogno soltanto mediante acquisti di rottame leggero — ritagli di lamiere sottili e torniture — che effettua nella regione di Lione presso suoi fornitori abituali da lunga data.

La ricorrente non ha voluto partecipare al meccanismo volontario di perequazione e quando la perequazione del rottame importato fu resa obbligatoria (decisioni N° 22-54 e N° 14-55) essa si rifiutò di versare i relativi contributi. È per tal ragione che in virtù delle predette decisioni l'Alta Autorità emise nei suoi confronti la decisione individuale del 2 maggio 1956 con la quale le si ingiungeva di versare alla Cassa di perequazione 45.133.691 franchi dovuti per il periodo 1° aprile 1954—31 dicembre 1955 e la decisione individuale del 12 dicembre 1956 che le ingiungeva di versare 84.582.316 franchi per il periodo 1° gennaio—21 agosto 1956. Tali decisioni

essendo esecutorie, il Governo francese, su richiesta dell'Alta Autorità ed in applicazione dell'art. 92 del Trattato, le munì in data 4 marzo 1957 della formula esecutiva. Dopo tale data la ricorrente ha fatto alcuni versamenti ma non ha corrisposto il totale dovuto alla Cassa di perequazione.

Il 6 maggio 1957 la ricorrente ha presentato l'attuale ricorso contro la decisione individuale del 12 dicembre 1956 che è del seguente tenore:

«Visti gli articoli 53, 80 e 92 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio del 12 aprile 1951 (ratificato in Francia con Legge N° 52-387 del 10 aprile 1952 pubblicata sul *Journal Officiel* della Repubblica Francese, anno 1952, pag. 3795);

viste le decisioni N° 22-54 del 26 marzo 1954 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 4, del 30 marzo 1954, pag. 286)* e N° 14-55 del 26 marzo 1955 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 8, del 30 marzo 1955, pag. 685)* con cui veniva istituita la perequazione del rottame importato da paesi terzi ed in ispecie gli articoli 3 e 4 di dette decisioni;

considerando che con decisione esecutoria del 2 maggio 1956, notificata il 9 luglio 1956, l'Alta Autorità ha ingiunto alla «Société des Hauts Fourneaux de Chasse», Chasse s/Rhône, impresa industriale dell'acciaio ai sensi dell'art. 80 del Trattato, di corrispondere alla Cassa di perequazione del rottame importato, con sede a Bruxelles, l'importo di franchi 45.133.691 per il periodo 1° aprile 1954—31 dicembre 1954;

considerando che in seguito alla rettifica di tale importo in esito al conteggio definitivo fatto dopo il 2 maggio 1956, l'impresa suddetta deve ancora per lo stesso periodo l'importo di 482.258 franchi oltre agli interessi di mora dal 1° aprile 1954 al 31 marzo 1955, che ammontano a 144.158 franchi;

considerando che la «Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse» dal 1° gennaio 1956 non ha versato i contributi dovuti alla Cassa di perequazione del rottame importato in virtù della citata decisione N° 14-55 e che secondo il conteggio provvisorio l'importo dovuto a tale titolo per il periodo 1° gennaio 1956—31 agosto 1956 ammonta a franchi 83.955.900;

considerando che l'importo totale dovuto in conformità a quanto sopra ascende a franchi 84.582.316;

DECIDE:

Articolo 1

La «Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse», Chasse s/Rhône (Isère), è tenuta a corrispondere alla Cassa di perequazione del rottame importato, Bruxelles, rue Ravenstein 36, l'importo di:

Fr. fr. 84.582.316,— *(Ottantaquattromilionicinquecentottantaduemilatrecentosedici).*

Articolo 2

La presente decisione è esecutoria in conformità a quanto dispone l'art. 92 del Trattato.

La presente decisione è stata deliberata ed adottata dall'Alta Autorità nella sua riunione del 12 dicembre 1956.

Per l'Alta Autorità
Il Presidente
f. to: Renè Mayer».

4. Riassunto dei mezzi e degli argomenti fatti valere dalle parti

A – SULLA RICEVIBILITÀ DEL RICORSO

Il ricorso è sostanzialmente diretto contro le modalità del sistema di perequazione introdotto dalle decisioni generali N° 22-54 e N° 14-55, in applicazione delle quali la decisione individuale impugnata è stata emanata; questa rappresenta l'applicazione pura e semplice delle decisioni generali fondamentali per cui, in via indiretta, il reale oggetto del presente ricorso è la legittimità di tali decisioni. Stando così le cose, la convenuta assume che la ricorrente non può denunciare a sostegno del suo ricorso mezzi che non aveva fatto valere nel termine prescritto avverso le decisioni generali fondamentali. Essa eccepisce pertanto la irricevibilità del ricorso.

La convenuta sostiene in via subordinata che nei limiti in cui la ricorrente impugna le decisioni generali fondamentali, essa può far valere soltanto il mezzo di sviamento di potere nei suoi confronti. Nessuno dei mezzi fatti valere denuncia tale vizio ma tutt'al più delle violazioni del Trattato per cui essi non sono ammissibili.

Pure in via subordinata, la convenuta esamina i mezzi di violazione del Trattato.

La convenuta ammette che l'art. 36 del Trattato prevede per le imprese la facoltà di valersi di una decisione individuale applicativa per impugnare la decisione generale fondamentale; essa tuttavia rileva che la citata disposizione ha carattere eccezionale e deduce, con argomentazione a contrario, che la facoltà prevista deve essere negata nelle altre ipotesi come in quella di cui si tratta.

In merito alla questione di stabilire se, nel ricorso contro una decisione individuale, un'impresa possa denunciare il vizio di sviamento di potere nei suoi confronti di cui sarebbe inficiata la decisione fondamentale non impugnata nei termini prescritti, la convenuta rileva anzitutto che il Trattato non fornisce una precisa risposta in materia. Essa esamina poi la giurisprudenza del Consiglio di Stato francese e cerca di far coincidere le intenzioni dei compilatori del Trattato con lo spirito di tale giurisprudenza; la convenuta giunge così a dedurne che il silenzio dei testi deve interpretarsi come un responso negativo alla questione sollevata e cioè che qualora un'impresa non abbia impugnato nei termini prescritti la decisione generale fondamentale, essa non può più denunciarla per sviamento di potere nei suoi confronti. Nella controreplica essa insiste su questa tesi ed aggiunge che se anche è vero che la Corte ha ammesso nelle sue pronunce che in un ricorso contro una decisione individuale si possano far valere tutti i mezzi previsti nell'art. 33 del Trattato, ciò a nulla rileva per la questione di cui qui si discute, in quanto essa è totalmente estranea ai problemi di cui trattavasi nelle cause definite dalla Corte con quelle pronunce.

Nella controreplica la convenuta sostiene la fondatezza dell'argomento a contrario che essa ha tratto dall'art. 36, 3° comma del Trattato per affermare il carattere eccezionale di tale norma. A tale effetto essa insiste sul sindacato di merito previsto dall'art. 36, e sulla natura quasi penale delle sanzioni pecuniarie che dimostrerebbero come detta norma ha carattere eccezionale.

La convenuta nega ogni valore all'argomento che la ricorrente trae dalla circostanza che la sua tesi si troverebbe consacrata nei Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea e di quella

dell'Energia Atomica. Il fatto che i nuovi Trattati riconoscano espressamente alle imprese la facoltà di eccepire l'illegittimità delle decisioni fondamentali, non proverebbe affatto che il Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio preveda implicitamente la stessa facoltà.

Nella replica la *ricorrente* insiste sulla ricevibilità del suo ricorso richiamandosi ai seguenti argomenti: che anzitutto non sarebbe precluso ad un'impresa di denunciare il vizio di sviamento di potere qualora essa non abbia impugnato la decisione fondamentale e che l'art. 33 non contiene alcuna restrizione in cui si possa ravvisare una preclusione di tal fatta; che dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato francese non si può trarre alcun elemento decisivo per la risoluzione di tal problema e che inoltre il sistema preconizzato dalla convenuta sarebbe iniquo perchè costringerebbe le imprese ad impugnare immediatamente una decisione generale senza poter conoscere con precisione quali effetti essa avrà nei loro confronti.

La ricorrente giudica inoltre inammissibile l'inoppugnabilità che l'interpretazione della convenuta conferirebbe in fatto a quasi tutte le decisioni individuali. La ricorrente rileva che l'art. 33 del Trattato nulla contiene da cui si possa desumere che il diritto delle imprese di far valere i quattro mezzi d'impugnazione avverso una decisione individuale, si trovi annullato quando con tali mezzi si denunci la decisione generale su cui quella individuale si basa. La ricorrente ritiene infondato l'argomento a contrario che la convenuta vuol trarre dall'art. 36 del Trattato. La citata disposizione si spiega infatti coll'intento dei compilatori del Trattato di eliminare qualsiasi dubbio in quella particolare ipotesi; i ricorsi previsti dall'art. 36 sono per di più qualificati ricorsi di merito, ciò che non era necessario per i ricorsi ex art. 33. Il Trattato non ha inteso vietare qualsiasi controllo, foss'anche indiretto, della legittimità di una decisione generale in relazione ad un caso di specie, bensì impedire alle imprese di far annullare *erga omnes* una decisione generale; riconoscere la ricevibilità del presente ricorso non contrasterebbe a tale principio.

B – NEL MERITO

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione individuale del 12 dicembre 1956 facendo valere i mezzi d'incompetenza, di

violazione delle forme essenziali, di violazione del Trattato e di sviamento di potere, ma i due primi mezzi non sono stati illustrati né nel ricorso né nella replica.

1. Violazione del Trattato

a) Violazione del paragrafo 29 della Convenzione

Secondo la *ricorrente* il meccanismo di perequazione viola il par. 29 della Convenzione in quanto l'Alta Autorità nulla ha fatto per ovviare agli effetti che la Convenzione ha inteso evitare ed in quanto essa non ha adottato le misure che il Trattato ed il par. 29 della Convenzione prevedono per evitare che spostamenti della produzione mettano in difficoltà le imprese.

Nella replica la ricorrente sviluppa la sua tesi sostenendo che la stessa Alta Autorità ha riconosciuto che il regime anteriore alla decisione N° 2-57 ha determinato uno spostamento della produzione della ghisa a favore di quella dell'acciaio ed ha inoltre posto i produttori di ghisa nell'impossibilità di sostenere la concorrenza. Stando così le cose, l'Alta Autorità non poteva adottare provvedimenti in virtù dell'art. 53 del Trattato senza emanare nel contempo misure di salvaguardia in virtù del par. 29 N° 1 della Convenzione. Tale disposizione che ha una portata generale e che, come emerge dal par. 1 della Convenzione, ha tratto alle difficoltà derivanti dalla istituzione del Mercato comune, trova a maggior ragione applicazione quando le difficoltà derivano da provvedimenti emanati dalla stessa Alta Autorità.

Secondo la *convenuta* con tale censura non si denuncia uno sviamento di potere che essa avrebbe commesso misconoscendo lo scopo dell'art. 53 del Trattato col trascurare gli obbiettivi indicati dal par. 29 della Convenzione. L'Alta Autorità rileva inoltre che qualora essa avesse omesso di adottare le misure di salvaguardia cui era tenuta, si sarebbe dovuto denunciare la sua carenza nel provvedere ai sensi dell'art. 35 del Trattato. L'art. 53 è del tutto distinto dal par. 29 ed una decisione generale adottata in virtù dell'art. 53 per la normale applicazione del Trattato nulla ha da vedere con le particolari misure di salvaguardia che il par. 29 prevede per ovviare a taluni sfavorevoli effetti della istituzione del Mercato comune.

Nella controreplica la convenuta precisa che questa censura rientrerebbe nel mezzo di violazione del Trattato e non già in quello di sviamento di potere.

Essa sostiene inoltre che il richiamo della ricorrente al par. 1 della Convenzione non basta a dimostrare che il par. 29 si applichi ai provvedimenti adottati in virtù dell'art. 53 del Trattato. La convenuta permane dell'avviso che il par. 29 è distinto dall'art. 53 e che esso riguarda delle particolari misure di salvaguardia e non già quelle che potrebbero essere richieste in casi singoli ed individuali.

b) Violazione dei principi della libera concorrenza

La *ricorrente* assume che il sistema di perequazione viola gli articoli fondamentali del Trattato che definiscono i principi della concorrenza di cui tale sistema ha falsato il normale gioco col favorire l'impiego di rottame a pregiudizio della ghisa ematite.

Nella replica la ricorrente precisa che nella specie trattasi della violazione dell'art. 2, 2° comma, dell'art. 3, lettere *b* e *c*, dell'art. 4, lettere *b* e *c* e dell'art. 5, 5° comma del Trattato. Tali violazioni risultano dal fatto che il regime di perequazione incoraggia un accresciuto impiego di rottame a pregiudizio della ghisa, nonchè dall'imposizione di una tassa che eleva il prezzo di costo della ghisa ad un livello proibitivo.

La convenuta riconosce che col ridurre il prezzo del rottame importato sino al livello del prezzo del rottame interno, la perequazione può incoraggiare le imprese ad aumentare, o per lo meno a non ridurre il consumo di rottame. Tuttavia tale effetto della perequazione non basta a condannare il sistema; se non vi fosse stata la perequazione, la situazione della ricorrente sarebbe stata gravemente compromessa dall'inevitabile aumento del prezzo del rottame che essa impiega. La ricorrente del resto non fornisce alcuna prova delle difficoltà che avrebbe assertivamente incontrato per smerciare la sua produzione di ghisa. La convenuta aggiunge tuttavia che le decisioni N° 26-55, N° 3-56 ed in ispecie la decisione N° 2-57, pure impugnate dalla ricorrente con altro ricorso, mirano appunto a correggere tale effetto della perequazione limitando il consumo di rottame.

Nella controreplica la convenuta confuta la tesi della ricorrente secondo cui, a termini dell'art. 5 del Trattato, l'Alta Autorità viola il principio della libera concorrenza quando si vale della perequazione per garantire il regolare rifornimento di rottame a prezzo ragionevole.

c) Contravvenzione agli obbiettivi generali del Trattato

Nel ricorso si assume che le decisioni N° 22-54 e N° 14-55 non rispondono agli obbiettivi generali del Trattato in quanto non tengono conto della specifica situazione in cui la ricorrente si trova. Infatti, come essa espone nella replica, l'art. 3 del Trattato fa obbligo alle Istituzioni della Comunità di agire nell'interesse comune, il che vuol dire che esse devono operare a pro di tutti gl'interessati: col pretesto di tutelare l'interesse generale esse non possono adottare provvedimenti che favoriscono taluni e ledono gl'interessi di altri. A sostegno di tale assunto la ricorrente si richiama all'art. 59 N° 4 del Trattato, nonchè all'allegato II, i quali attribuiscono all'Alta Autorità taluni poteri eccezionali in ipotesi espressamente previste. Persino in queste limitate ipotesi l'Alta Autorità ha l'obbligo di osservare determinate prescrizioni per tutelare i diritti degli interessati; allorchè agisce in virtù dell'art. 53 l'Alta Autorità deve fare altrettanto.

Secondo la *convenuta* è pacifico che essa ha emanato una decisione generale nel comune interesse (art. 3) per conseguire l'obbiettivo di cui all'art. 3*a*, cioè il regolare rifornimento di rottame al Mercato comune.

La convenuta contesta che l'interesse «comune» di cui, secondo l'art. 3, le Istituzioni devono tener conto nella loro azione, possa interpretarsi nel senso preteso dalla ricorrente cioè quello della semplice somma di tutti gli interessi specifici che si affrontano; l'Alta Autorità è un'autorità pubblica che ha il compito di ricercare il migliore equilibrio possibile fra i vari interessi di cui trattasi e che agisce nell'interesse generale o comune, questi due concetti non essendo distinti l'uno dall'altro.

d) Discriminazione vietata che dà luogo ad una sovvenzione indiretta

Nel ricorso la *ricorrente* sostiene di esser lesa da una discriminazione derivante dal fatto che il sistema di perequazione non prevede alcuna particolare norma per il suo specifico caso. Essa assume che l'Alta Autorità ha omesso di tener conto: (i), della circostanza che la situazione locale dei rifornimenti e la sua posizione geografica la pongono fuori dal circuito degli acquisti del rottame importato da grande distanza; (ii), della circostanza che i suoi opifici impiegano quasi esclusivamente rottame leggero, mentre la perequazione prevede un'aliquota unica per il rottame di tutte le categorie; (iii), della circostanza che il sistema di perequazione dà luogo ad una sovvenzione indiretta.

La ricorrente sviluppa tale tesi nella replica esponendo:

Ad (i): che essa si è sempre rifornita del rottame di cui abbisogna nella regione di Lione senza ricorrere al rottame importato; che è privo di valore l'argomento della convenuta secondo cui se non vi fosse la perequazione il prezzo del rottame della regione di Lione si sarebbe allineato su quello più oneroso del rottame importato; tratterebbesi di una mera ipotesi non controllabile e senza rilevanza per il processo.

Ad (ii): che è infondata la tesi della convenuta secondo cui era necessario evitare che l'importazione del rottame leggero incidesse sulla perequazione più gravemente dell'importazione del rottame pesante. La ricorrente mette in rilievo a tal proposito il carattere paradossale di tale tesi che si baserebbe del resto su una mera ipotesi in quanto il rottame leggero si è sempre venduto ad un prezzo inferiore a quello del rottame «di qualità» e sintanto che tale situazione permane, un'aliquota uniforme grava il rottame leggero maggiormente di quanto gravi quello pesante.

Ad (iii): che nei limiti in cui la perequazione favorisce le acciaierie a danno dei produttori di ghisa, il sistema equivale a sovvenzionare le prime; la ricorrente rileva inoltre che l'Alta Autorità prima e la Corte poi hanno proclamato il divieto di provvedimenti discriminatori, definito qual'è la discriminazione vietata ed

infine affermato che tali misure discriminatorie costituivano sovvenzioni indirette.

La *convenuta* nega che le decisioni fondamentali di cui trattasi comportino delle discriminazioni. Infatti, gli effetti diversi che il funzionamento del meccanismo istituito può avere in relazione alla particolare situazione delle imprese, derivano dall'applicazione di norme generali alle situazioni di fatto; dette norme esprimono soltanto dei criteri oggettivi idonei al raggiungimento di uno scopo determinato, cioè il regolare rifornimento di rottame per l'intero mercato comune a prezzo ragionevole.

La situazione di fatto della ricorrente può differire da quella delle altre imprese pur rimanendo ad essa comparabile.

La convenuta ribatte inoltre:

Ad (i): che se non vi fosse la perequazione il prezzo del rottame interno tenderebbe inevitabilmente ad allinearsi su quello, ben più oneroso, del rottame d'importazione. Essa ha presentato dei dati numerici per dimostrare che il contributo di perequazione è stato nettamente inferiore alla differenza fra il prezzo del rottame interno e quello del rottame importato, differenza che era di $ 17,44 nel luglio 1955 e di $ 29,91 nel luglio 1956, mentre nelle stesse epoche il contributo di perequazione era di $ 7,50 e rispettivamente di $ 10,50. In merito all'isolamento della regione di Lione la convenuta riconosce che in periodo di bassa congiuntura vi si può avere un'eccedenza di rottame e che le imprese concorrenti del Mercato comune vi si possono agevolmente rifornire, ciò tuttavia non dà alla ricorrente alcuna garanzia. All'opposto, in una situazione in cui le imprese concorrenti avessero interesse ad acquistare rottame nella regione di Lione, è evidente che il giuoco dell'offerta e della domanda determinerebbe inevitabilmente un aumento dei prezzi ed il loro allineamento su quelli del rottame d'importazione.

Ad (ii): che nel calcolo dei contributi di perequazione ci si basa su tutte le categorie di rottame cumulativamente prese onde evitare che quelle più costose vengano gravate d'un contributo più forte. Tale metodo si è rivelato necessario in quanto non si può stabilire a priori per quale categoria si avrà la più forte differenza di prezzo, dato che esso oscilla. È impossibile far distinzione fra le

varie categorie di rottame perchè nei diversi procedimenti di fabbricazione sono sempre possibili sostituzioni. Per queste ragioni la convenuta afferma che fra i consumatori di rottame d'acquisto di tutte le categorie vi è una solidarietà di fatto la quale giustifica l'uniformità dell'aliquota di perequazione. In merito a tale aliquota la convenuta mette in rilievo che non si deve raffrontare il prezzo del rottame leggero (interno o d'importazione) con quello del rottame pesante (interno o d'importazione), bensì tutt'al più il prezzo del rottame interno (leggero o pesante) a quello del rottame d'importazione (leggero o pesante).

Ad (iii): che se è vero che la situazione della ricorrente differisce da quella di altri consumatori di rottame, non è meno vero che l'Alta Autorità ha avuto cura di ovviarvi, integrando il meccanismo di perequazione con le decisioni N° 26-55 e N° 3-56 intese ad incoraggiare i risparmi di rottame. La ricorrente non ha dimostrato che tali provvedimenti siano rimasti senza effetto. Nella controreplica la convenuta nega che vi sia una discriminazione. Essa ha sottoposto alla perequazione tutti coloro che dal sistema traggono vantaggio, compresavi la ricorrente; se questa ne fosse stata esonerata l'Alta Autorità avrebbe commesso una discriminazione a suo favore. La convenuta ammette che una discriminazione può anche equivalere ad una sovvenzione indiretta, ma ciò non ha alcun rapporto con l'art. 4 lettera *c* del Trattato, norma questa che riguarda unicamente gli interventi statali. Essa contesta poi che la Corte, nelle sue pronunce, abbia affermato il principio generale secondo cui è discriminatoria una perequazione che imponga oneri uniformi.

2. Sviamento di potere

Nel ricorso si sostiene che lo sviamento di potere consiste nel fatto che il sistema di perequazione non risponde agli obbiettivi generali del Trattato, che falsa il giuoco normale della concorrenza e che tende a favorire l'impiego di rottame a pregiudizio della ghisa. Con la perequazione del rottame si è gravata la ricorrente, senza contropartita, di oneri esorbitanti e non si è impedito uno spostamento della produzione e della mano d'opera. Delle misure di salvaguardia o dei provvedimenti transitori avrebbero dovuto venir adottati per tener conto della specifica situazione della ricorrente che non è comparabile con quella delle acciaierie. Per-

tanto, e tenuto conto delle condizioni locali dei suoi rifornimenti, la ricorrente è lesa da una discriminazione che equivale ad una sovvenzione indiretta a favore dell'industria dell'acciaio.

Nella replica la ricorrente si richiama a quanto ha esposto nella replica in causa N° 2-57 per dimostrare che lo sviamento di potere sussiste.

Che per stabilire se una decisione generale porti pregiudizio ad una categoria di imprese soggette alla Comunità, si deve accertare se gli effetti delle decisioni fondamentali non rivelino una grave imprevidenza od una grave mancanza di circospezione che pregiudichino la situazione delle industrie produttrici esclusivamente di ghisa ed equivalgano a contraddire all'obbiettivo dichiarato di tali decisioni, cioè al regolare rifornimento di rottame al Mercato comune a prezzo ragionevole. L'art. 3 del Trattato infatti, fa obbligo alle Istituzioni della Comunità di agire nell'«interesse comune», il che significa che esse devono agire nell'interesse di tutti e non già perseguire l'interesse «generale», ciò che rappresenta favorire l'interesse degli uni a pregiudizio di altri e contrasta con i fini essenziali della loro missione. La ricorrente ne deduce che l'Alta Autorità si è valsa dell'art. 53 per evitare una declaratoria di penuria e per sfuggire alle limitazioni che impongono l'art. 59 e l'allegato II. Trascurando tali limitazioni l'Alta Autorità ha manifestato il suo intento di sfuggirvi e così ha fatto dei suoi poteri un uso diverso da quello per il quale essi le furono conferiti. A sostegno di tale tesi la ricorrente si richiama alla giurisprudenza dei fori nazionali ed in particolare di quelli francesi; essa afferma poi che nessun testo dà all'Alta Autorità il diritto di trascurare le situazioni esistenti all'atto in cui emana una decisione generale.

Nella replica in causa N° 2-57, la ricorrente ha ancora posto in rilievo che gli elementi di fatto che ha forniti dimostrano che l'autore dell'atto impugnato non ha realmente voluto perseguire l'obbiettivo legittimo, bensì un altro obbiettivo che legittimo non è. Circa la prima censura elevata in causa N° 2-57, e con cui si lamenta che le decisioni fondamentali non rispondono agli obbiettivi generali del Trattato, dal che emergerebbe le prova di uno sviamento di potere, la ricorrente ricorda anzitutto che lo scopo legittimo che l'Alta Autorità si era proposto nell'ambito dell'art. 3 è reale e pacifico; esso consisteva nell'ottenere l'equilibrio del

mercato ghisa-acciaio non soltanto per mantenere la produzione di ghisa al livello preesistente, ma per accrescerla. È evidente che la perequazione incita i produttori d'acciaio ad aumentare l'impiego del rottame ed a ridurre quello della ghisa, in quanto il ribasso del prezzo del rottame rende questo più vantaggioso della ghisa ed inoltre perchè il prezzo di quest'ultima è fortemente gravato dai contributi di perequazione.

La ricorrente ha inoltre osservato che nella comparsa di risposta è stato ben messo in rilievo che il meccanismo di perequazione aveva lo scopo di rifornire regolarmente di rottame il mercato comune. Tale obbiettivo è diverso da quelli illustrati nel memorandum dell'Alta Autorità del 6. 7. 1955 in merito agli obbiettivi generali e cioè alla necessità di ristabilire l'equilibrio tra la produzione di ghisa e quella dell'acciaio aumentando la produzione della prima. La sostituzione dell'obbiettivo originario con uno nuovo sta a dimostrare che vi è sviamento di potere. La prova ne emerge inoltre dalla già lamentata discriminazione nonchè dai contributi che gravano la ghisa di produzione interna e che la lasciano indifesa di fronte alla concorrenza della ghisa d'importazione in quanto manca ogni misura di salvaguardia e non si è tenuto conto degli effetti che il paragrafo 29 della Convenzione ha inteso impedire. Le disposizioni delle decisioni N° 26-55 e N° 3-56 che incoraggiano le imprese a risparmiare rottame, non sono atte a rendere legittime dette decisioni. Trattasi infatti di economie ipotetiche, limitate e che dipendono totalmente dall'atteggiamento dei consumatori d'acciaio; esse rappresentano provvedimenti addizionali ed indiretti mentre per mantenere costante la produzione di ghisa, se non per accrescerla, secondo quanto ha affermato l'Alta Autorità nel suo memorandum, ci volevano provvedimenti diretti, attuabili ed efficaci.

In merito all'altra censura elevata nella causa N° 2-57 e secondo la quale, per ragioni estranee agli scopi della perequazione, le decisioni fondamentali avrebbero gravato il rottame pesante e quello leggero di un'aliquota uniforme, la ricorrente ha rilevato che l'Alta Autorità, per spiegare perchè ha previsto un'aliquota uniforme per tutte le categorie di rottame — ciò che favorisce taluni interessati a danno di altri — dà delle ragioni dalle quali emerge la sua imprevidenza; essa si richiama cioè alle complicazioni di carattere amministrativo cui aliquote diverse

avrebbero dato luogo. È dunque per evitare difficoltà amministrative che l'Alta Autorità ha preferito l'aliquota uniforme.

È vero che l'Alta Autorità ha tentato di attenuare la gravità della sua ammissione precisando che in avvenire l'importazione del rottame leggero potrebbe pesare sulla perequazione più della importazione del rottame di altre categorie, ma ciò non è che una mera ipotesi che non contraddice alla sussistenza dello sviamento di potere.

La *convenuta* sostiene che essa ha adottato le decisioni generali nell'interesse comune al fine di garantire il regolare rifornimento di rottame per l'intero Mercato comune. Che la ricorrente non fa carico all'Alta Autorità di aver perseguito uno scopo particolare, contrario all'interesse generale di cui deve avere cura, ma ha sostenuto che il particolare effetto delle decisioni generali nei di lei confronti è diverso da quello che l'Alta Autorità si era proposto. Orbene, può darsi che l'effetto dei provvedimenti adottati sia stato pregiudizievole agli interessi della ricorrente, ma ciò non può costituire uno sviamento di potere.

Nella controreplica la convenuta richiama tutto quanto ha esposto nella sua controreplica in causa N° 2-57 in merito allo sviamento di potere denunciato. Essa reagisce alla confusione che la ricorrente crea con l'elasticità dei suoi concetti in materia di sviamento di potere ed afferma che la ricorrente confonde tale concetto con quello della violazione del Trattato. La convenuta rimane dell'avviso che i vizi denunciati sono in realtà soltanto violazioni del Trattato.

Sulla questione di stabilire se è ammissibile che una decisione generale trascuri gl'interessi d'una categoria di imprese soggette alla Comunità, la convenuta, nella controreplica in causa N° 2-57, ha affermato di non pretendere che l'art. N° 53 le attribuisca poteri illimitati; che al contrario essa ha posto mente alle limitazioni che la citata norma impone e cioè che i meccanismi di cui trattasi devono essere riconosciuti necessari all'esecuzione dei compiti indicati nell'art. 3 del Trattato, condizione cui nel caso in esame essa ha adempiuto.

La convenuta ha inoltre negato che la ricorrente avrebbe potuto trar vantaggio dall'applicazione dell'art. 59 e dell'allegato II. Ben

al contrario, l'applicazione dell'art. 59 N° 3, avrebbe comportato una ripartizione delle risorse senza riguardo all'ubicazione degli impianti di produzione; in tale ipotesi la ricorrente non avrebbe potuto pretendere una situazione di privilegio con riguardo alle disponibilità di rottame nella regione in cui essa si rifornisce.

La convenuta ha pure confutato la tesi della ricorrente secondo cui essa si sarebbe valsa dell'art. 53 per evitare una declaratoria di penuria. Infatti, la perequazione è in atto dal 1° aprile 1954 senza contestazioni e gli argomenti della ricorrente a tal proposito nulla hanno a che vedere con le critiche rivolte all'Alta Autorità perchè avrebbe trascurato gl'interessi dei produttori di ghisa. Per di più l'art. 59 N° 1 fa obbligo all'Alta Autorità di valersi, in caso di penuria, anzitutto dei mezzi indiretti d'azione; a maggior ragione vi era per l'Alta Autorità l'obbligo di valersi di tale mezzi (quali i meccanismi finanziari dell'art. 53) per evitare che la penuria si manifestasse.

La convenuta ha inoltre confutato la tesi della ricorrente secondo cui la violazione dei principi generali del Trattato (in ispecie di quelli dell'art. 3) e del par. 29 della Convenzione, dimostrerebbe che ricorre uno sviamento di potere.

L'Alta Autorità nega che l'obbiettivo delle decisioni fondamentali sia diverso de quelli generali che essa ha enunciati nel memorandum del 6 luglio 1955. Né nel memorandum, né nelle decisioni fondamentali infatti, si trattò di ricercare un compromesso fra gli opposti interessi dei produttori di ghisa e dei produttori d'acciaio, bensì di porre in opera un complesso di provvedimenti necessari al prevedibile sviluppo economico. Sotto questo profilo non vi sono contrasti di interessi tra la ghisa ed il rottame; l'Alta Autorità è ricorsa ai provvedimenti impugnati al fine di garantire sia il rifornimento di rottame a prezzo ragionevole sia l'accrescimento della produzione. Le decisioni fondamentali si limitano ad istituire od a mantenere la perequazione per garantire un prezzo ragionevole dell'acciaio, a correggere tale perequazione per evitare che il consumo di rottame aumenti, e ciò incoraggiando l'impiego della ghisa.

Circa l'intento di evitare complicazioni amministrative, che secondo la ricorrente avrebbe costituito il reale motivo dell'imposi-

zione di una uniforme aliquota di perequazione, la convenuta ha affermato di non aver mai ammesso esser stata mossa da considerazioni del genere: l'imposizione di un'aliquota uniforme è stata dettata da altri motivi, cioè — come ha indicato nella comparsa di risposta — «a prescindere dalle complicazioni amministrative».

IN DIRITTO

A – SULLA RICEVIBILITÀ

La ricorrente impugna la decisione individuale del 12 dicembre 1956 con cui l'Alta Autorità le ingiunge di corrispondere un importo dovuto in relazione al sistema di perequazione del rottame importato istituito dalle decisioni N° 22-54 del 6 marzo 1954 e N° 14-55 del 26 marzo 1955. La ricorrente assume che le predette due decisioni sono viziate e che dalla loro illegittimità discende necessariamente quella della decisione d'applicazione emanata nei suoi confronti e che essa impugna.

La convenuta oppone che la ricorrente, nella sua qualità di impresa privata, può denunciare i vizi delle decisioni di base, che sono delle decisioni generali, solo nelle condizioni e nei termini previsti dall'art. 33 del Trattato.

Ai sensi dell'art. 33 i ricorsi devono venir proposti nel termine di un mese dalla notifica, rispettivamente dalla pubblicazione della decisione o raccomandazione. Ove il ricorso venga proposto da una impresa od associazione contemplata nell'art. 48 del Trattato ed impugni una decisione o raccomandazione generale, esso è ricevibile soltanto se si denunci uno sviamento di potere nei confronti del ricorrente.

Il ricorso è stato depositato il 6 maggio 1957 per cui il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 33 è stato osservato nei riguardi della decisione 12 dicembre 1956 resa esecutiva con apposizione della relativa clausola da parte dell'autorità competente in data 4 marzo 1956 e notificata il 30 marzo 1956 mediante lettera dell'Alta Autorità, ma esso era decorso per quanto riguarda le decisioni N° 22-54 e N° 14-55 che sono rispettivamente del 26 marzo 1954 e del 26 marzo 1955.

Tuttavia queste ultime decisioni non sono state direttamente impugnate ma se ne sono denunciati i vizi nel ricorso avverso la decisione 12 dicembre 1956. La decisione del 12 dicembre 1956 è una decisione individuale che riguarda la ricorrente ma le decisioni N° 22-54 e N° 15-55 sono delle decisioni generali sulle quali la decisione 12 dicembre 1956 si basa.

Per stabilire se a sostegno del suo ricorso contro la decisione individuale la ricorrente ha facoltà di denunciare l'illegittimità della decisione generale su cui la prima si basa, si deve ricercare se essa possa impugnare la decisione dopo decorso il termine di cui l'ultimo comma dell'art. 33 e se possa far valere non solo lo sviamento di potere nei suoi confronti ma tutti i quattro mezzi enumerati nel 1° comma dell'art. 33.

La Corte è d'avviso che non si deve applicare ad una impresa una decisione generale viziata e che da questa non si possono far discendere degli obblighi per l'impresa stessa.

L'art. 36 del Trattato prevede che a sostegno d'un ricorso avverso una decisione dell'Alta Autorità che infligga una sanzione pecuniaria si può far valere, nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 33, l'illegittimità delle decisioni o delle raccomandazioni della cui inosservanza si tratta. La Corte ritiene che tale disposizione dell'art. 36 non è da considerarsi una norma speciale valida soltanto nell'ipotesi di sanzioni pecuniarie bensì un caso d'applicazione del principio generale che l'art. 36 non fa che porre in rilievo perchè si applica alla specifica ipotesi di un ricorso di merito. Dall'espressa menzione fattane nell'art. 36 non può ricavarsi, a contrario, alcun valido argomento per escludere che tale facoltà sussista nella ipotesi in cui l'espressa menzione manchi e ciò in quanto, come la Corte ha già affermato nella sua pronuncia in causa N° 8-55, l'argomentazione a contrario è ammissibile soltanto quando nessun'altra interpretazione si riveli idonea o compatibile con il testo, il contesto e le loro finalità.

Qualsiasi altra soluzione renderebbe difficile l'esercizio del diritto di ricorso riconosciuto alle imprese ed associazioni contemplate nell'art. 48 in quanto sarebbero costrette ad analizzare ogni decisione generale sin dalla sua pubblicazione per ricercare

se non contenga disposizioni suscettibili di lederle in avvenire e se non sia inficiata da sviamento di potere nei loro confronti; ciò le inciterebbe a contravvenire ai provvedimenti dell'Alta Autorità per farsi infliggere le sanzioni pecuniarie previste dal Trattato, onde valersi poi dell'art. 36 per denunciare l'illegittimità della decisione generale della cui inosservanza si fa loro carico.

Che se per impugnare una decisione individuale il ricorrente ha facoltà di denunciare, anche scaduto il termine, i vizi della decisione o raccomandazione generale su cui la prima si basa, da ciò non discende che possa pronunciarsi l'annullamento della decisione generale fondamentale, tale pronuncia potendo colpire unicamente la decisione individuale impugnata.

Tale principio è stato espressamente adottato nei Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea e dell'Euratom e consacrato negli articoli 184 e rispettivamente 156, entrambi del seguente identico tenore: «... nell'eventualità di una controversia che metta in causa un Regolamento del Consiglio o della Commissione ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 173 3° comma, valersi dei motivi previsti dall'art. 173 1° comma, per invocare davanti alla Corte di Giustizia l'inapplicabilità del Regolamento stesso». Questa coincidenza senza essere un elemento decisivo conferma tuttavia la fondatezza dell'argomento sovraenunciato dimostrando che esso si è imposto pure ai compilatori dei nuovi Trattati.

L'annullamento d'una decisione individuale derivante dalla illegittimità della decisione generale su cui la prima si basa, incide solo su quegli effetti della decisione generale che si sono concretati nella decisione individuale annullata. Se chiunque può far valere avverso una decisione individuale che lo riguardi tutti i quattro mezzi d'impugnazione enunciati nel 1° comma dell'art. 33, nulla vieta che nell'impugnare una decisione individuale il ricorrente denunci nella decisione o raccomandazione generale su cui quella individuale si basa, tutti i quattro vizi enumerati nel 1° comma del citato articolo.

Per le ragioni sovraesposte il ricorso è ricevibile.

B – NEL MERITO

1. Violazione del Trattato

a) Violazione del paragrafo 29 della Convenzione

Secondo la tesi della ricorrente il par. 29 mirerebbe ad evitare spostamenti della produzione; l'Alta Autorità dovrebbe quindi adottare particolari misure di salvaguardia non soltanto per parare alle difficoltà derivanti dall'istituzione del Mercato comune, bensì anche qualora un'impresa si trovi lesa dai provvedimenti che l'Alta Autorità emana in applicazione delle norme del Trattato, nella specie in applicazione dell'art. 53.

Orbene il par. 29 non impone affatto un obbligo del genere; esso di limita a riconoscere che delle misure di salvaguardia possono essere richieste per evitare che l'istituzione del Mercato comune crei bruschi spostamenti di produzione cui le imprese potrebbero far fronte solo dopo un certo adattamento. Nella specie la ricorrente non ha dimostrato che le difficoltà da lei lamentate nonchè il temuto spostamento di produzione sian dovuti all'istituzione del Mercato comune. Se tali difficoltà derivano da un provvedimento — l'istituzione di un sistema di perequazione — adottato dall'Alta Autorità nell'esercizio dei poteri che il Trattato le conferisce ma che non ha relazione diretta con l'istituzione del Mercato comune, l'adozione di misure di salvaguardia ai sensi del par. 29 della Convenzione non si giustificherebbe.

Posto che il par. 29 della Convenzione non trova applicazione nella fattispecie, la censura va disattesa.

b) Violazione delle condizioni normali della concorrenza

La ricorrente assume che il giuoco normale della concorrenza è stato falsato dalla perequazione in quanto ne risulta favorito l'impiego di rottame a pregiudizio della ghisa. La convenuta non contesta che il ribasso del prezzo del rottame importato determinato dalla perequazione può incitare le imprese ad aumentare il consumo di rottame. La convenuta ammette dunque che la situazione della ricorrente che produce esclusivamente ghisa ematite sia in certo modo aggravata. Tuttavia essa vi ha ovviato concedendo

alle imprese che impiegano rottame un premio in ragione dei risparmi ottenuti mediante un accresciuto impiego di ghisa (decisioni N° 26-55 e N° 3-56).

Il problema che si pone è dunque quello di stabilire se l'Alta Autorità, convinta ch'era di capitale importanza impedire che il prezzo del rottame interno raggiungesse quello del rottame importato ed indotta da ciò ad istituire la perequazione, era legalmente tenuta a prevenire qualsiasi ripercussione del sistema che potesse riuscire dannosa ai produttori di ghisa od a taluni di essi. Posto che nell'istituire la perequazione l'Alta Autorità ha adottato misure indirette — i premi per il rottame risparmiato mediante un accresciuto impiego di ghisa — atte a migliorare sino ad un certo punto la situazione dei produttori di ghisa, ci si deve chiedere se tale precauzione era sufficiente o se essa doveva invece garantire più completamente la posizione competitiva della ghisa, ad esempio col mezzo diretto di esentare dal contributo di perequazione il rottame impiegato per produrre ghisa.

Su questo punto la Corte ritiene eccessiva l'esigenza che pone la tesi della ricorrente secondo cui l'Alta Autorità, adottando le decisioni di cui trattasi, avrebbe dovuto aver cura che la posizione competitiva dei produttori di ghisa rispetto agli altri consumatori di rottame non subisse alcun mutamento. Infatti, ove si ammettesse un obbligo così reciso esso dovrebbe valere non soltanto nei confronti dei produttori di ghisa ma ogni qual volta la posizione competitiva d'un produttore soggetto alla giurisdizione della Comunità subisca incidenze anche indirette.

Le norme di qualsiasi disciplina economica incidono inevitabilmente anche su coloro che non ne sono diretti destinatari. L'applicazione del principio affermato dalla ricorrente renderebbe illegale qualsiasi intervento in materia economica che la pubblica autorità giudicasse opportuno per tutelare superiori interessi qualora esso pregiudicasse, anche minimamente, gl'interessi in giuoco, fossero questi anche assai lontani da quelli cui l'intervento in primo luogo mirava. L'autorità ha l'obbligo di agire con prudenza e di intervenire solo dopo aver accuratamente valutato i vari interessi in giuoco pur limitando — per quanto possibile — i prevedibili danni a terzi.

Si deve dunque ricercare se nella fattispecie l'Alta Autorità ha tenuto nel dovuto conto gl'interessi dei produttori di ghisa. In sede istruttoria la Corte ha chiesto alle parti di fornire a tal propositio dati concreti sui risultati conseguiti grazie ai provvedimenti adottati dall'Alta Autorità per incitare i consumatori di rottame ad accrescere l'impiego della ghisa.

Nella sua risposta l'Alta Autorità ha fornito i dati per il periodo 1° aprile 1955—31 luglio 1957 e da essi emerge che sono stati pagati premi per 1.643.101 tonnellate di rottame, ossia per il 21 % del rottame importato. Ciò prova che si è risparmiata una notevole quantità di rottame il quale è stato sostituito con la ghisa. Il periodo considerato comprende 6 mesi durante i quali ha avuto vigore il nuovo regime introdotto dalla decisione N° 2-57, ma ciò non ha rilevanza perchè la nuova disciplina ha mantenuto per sei mesi l'assegnazione dei premi precedentemente prevista a favore di chi sostituiva rottame con la ghisa. La ricorrente si è limitata ad indicare che la produzione d'acciaio Martin era diminuita rispetto a quella dei forni elettrici, ma essa non ha adeguatamente risposto alla domanda postale né ha contestato l'esattezza dei dati forniti dall'Alta Autorità. Nelle sue conclusioni scritte definitive e nella discussione orale, la ricorrente ha rilevato che i dati dell'Alta Autorità nulla provavano in quanto essa non ha indicato in quale misura le imprese produttrici di ghisa ematite — ed in particolare la ricorrente stessa — hanno tratto profitto dalle economie ottenute. Tuttavia, alle deduzioni che si possono trarre dal complesso dei fatti dedotti dall'Alta Autorità, la ricorrente non ha opposto alcun dato atto a ricavare che i premi non abbiano effettivamente ovviato agli inconvenienti che la perequazione causava ai produttori di ghisa.

Dal fatto che nei considerandi della decisione N° 2-57 l'Alta Autorità ha riconosciuto che la decisione N° 26-55, relativa alle modalità d'attuazione del meccanismo finanziario, non si era dimostrata pienamente efficace per ottenere un risparmio di rottame mediante un'accresciuta messa al mille di ghisa, non emerge alcun elemento a suffragio della tesi della ricorrente. Infatti se anche il sistema dei premi non ha dato ai produttori di ghisa una tutela completa, non se ne può dedurre che tale regime trascurava arbitrariamente i loro interessi. Infine la circostanza — rilevata dalla ricorrente nelle risposte date in sede istruttoria — che la produzione

di acciaio Martin era diminuita rispetto a quella dei forni elettrici, non esclude che il rottame — come lo ha dimostrato l'Alta Autorità — sia stato sostituito in misura notevole dalla ghisa; la tesi della ricorrente appare pertanto infondata in fatto.

Adottando speciali misure per limitare il consumo di rottame mediante l'accresciuto impiego di ghisa, l'Alta Autorità ha dimostrato di aver ragionevolmente e ponderatamente tenuto conto degli interessi dei produttori di ghisa. È emerso nell'istruttoria che tali provvedimenti hanno avuto apprezzabili effetti. La legittimità dei provvedimenti dell'Alta Autorità non dipende dalla loro assoluta efficacia a mantenere il preesistente rapporto fra il rottame e la ghisa. Stando così le cose, il regime di perequazione non viola le norme del Trattato relative al mantenimento di normali condizioni di concorrenza.

La tesi secondo cui il regime di perequazione sarebbe illegittimo in quanto lederebbe la situazione competitiva della ricorrente risulta pertanto infondata.

c) Contraddizione con gli obbiettivi generali del Trattato

Secondo la ricorrente l'art. 3 del Trattato fa obbligo alle Istituzioni della Comunità di agire «nell'interesse comune», intendendosi con tale espressione che esse devono agire nell'interesse di tutti i soggetti senza eccezione; l'Alta Autorità non avrebbe quindi facoltà di adottare provvedimenti «nell'interesse generale» cioè nell'interesse della generalità dei soggetti, ma suscettibili di ledere taluni di essi, come nella specie è avvenuto per la ricorrente. D'altronde l'art. 50 N° 4 conferisce all'Alta Autorità dei poteri eccezionali in ipotesi espressamente previste. Anche in tal caso gl'interessi dei soggetti sono tutelati da talune specifiche garanzie previste dall'art. 59 e dell'allegato II del Trattato; ne conseguirebbe che anche quando l'Alta Autorità agisce in virtù dell'art. 53, essa è tenuta a rispettare tali garanzie.

La Corte respinge l'interpretazione che la ricorrente vuol dare all'espressione «interesse comune»; come si è rilevato al punto *b*), i compiti affidati all'Alta Autorità quale pubblico potere, non implicano affatto che essa può far uso del suo potere regolamentare solo a condizione di non incidere su alcun interesse particolare. Ciò

non significa che l'Alta Autorità possa trascurare gl'interessi particolari dei soggetti e svolgere un'azione così rigorosa da pregiudicarli al di là del ragionevole. All'opposto, l'Alta Autorità ha l'obbligo di agire con la circospezione e la ponderazione richieste, e tenendo conto dei vari interessi in giuoco, talvolta contrastanti, al fine di evitare dannose rispercussioni nei limiti in cui la natura della decisione da emanare ragionevolmente consente. Se l'Alta Autorità ha facoltà di adottare provvedimenti «nell'intersse comune» essa può far uso del suo potere regolamentare secondo quanto le circostanze esigano, anche con pregiudizio di taluni interessi particolari.

Infondato è pure il richiamo all'art. 59. Infatti, le precauzioni imposte dalla citata disposizione e dall'allegato II del Trattato han tratto all'esercizio dei poteri eccezionali previsti per far fronte alla particolare situazione di cui ivi trattasi. Orbene, nel momento in cui le decisioni furono adottate, non vi era una situazione del genere. Il fatto che l'Alta Autorità non può procedere ad un'equa ripartizione delle risorse senza obbligatoriamente consultare i produttori interessati è giustificato dalla gravità della situazione che si deve affrontare; ciò vieta di dare a tale disposizione speciale un'applicazione generale, cioè fuori dall'ipotesi prevista all'art. 59.

d) Discriminazione vietata che determina sovvenzioni indirette

(*i*) La prima censura elevata dalla ricorrente a questo proposito è tratta dalla circonstanza che la sua situazione non è comparabile a quella degli altri utilizzatori di rottame; essa impiega soltanto rottame proveniente dalla regione di Lione per il quale la perequazione non era affatto necessaria. Essa nega che il prezzo del rottame di quella regione si sarebbe allineato su quello del rottame importato qualora non si fosse attuata la perequazione e qualifica di ipotetici ed incontrollabili gli argomenti contrari invocati dalla convenuta.

La Corte deve disattendere tale censura in quanto è certo che sin tanto che l'offerta di rottame interno non basterà al fabbisogno del Mercato comune, il suo prezzo tenderà ad allinearsi su quello più oneroso del rottame importato. Non vi è motivo che il rottame della regione di Lione sfugga a tale tendenza generale, né la ricorrente ha indicato quali speciali circostanze impedirebbero che vi si

risenta l'evoluzione generale dei prezzi. Dai dati numerici forniti in sede istruttoria emerge che in tale regione il prezzo del rottame è aumentato analogamente a quello del rottame di altre regioni e del rottame importato. La ricorrente ha d'altronde rilevato che il prezzo del rottame che essa acquista ha subito un determinato aumento a causa degli acquisti fatti da imprese concorrenti, in ispecie dalle fonderie che impiegano cubilotti ad aria calda, le quali, almeno in parte, non sono soggette al sistema di perequazione.

Pertanto è priva di fondamento la tesi della ricorrente secondo cui non è possibile che le imprese concorrenti si riforniscano di rottame leggero sul mercato di Lione. La ricorrente non è il solo acquirente in quella regione e non vi è motivo di ritenere che altri non cercheranno di rifornirvisi qualora la differenza di prezzo superi il costo supplementare del trasporto.

(ii) La ricorrente assume inoltre che l'applicazione di un'aliquota uniforme a tutte le categorie di rottame crea una discriminazione vietata dall'art. 4 *b* del Trattato. La ricorrente afferma di utilizzare esclusivamente rottame leggero che acquista a basso prezzo e per il quale l'aggravio dell'aliquota di perequazione uniforme è proporzionalmente più forte di quanto non lo sia per il rottame pesante impiegato dalle acciaierie. Essa si troverebbe così in una situazione non comparabile a quella delle acciaierie per cui l'applicazione di una uniforme disciplina rappresenterebbe nei suoi confronti una discriminazione vietata.

La convenuta sostiene che fra le varie categorie di rottame esiste una solidarietà di fatto derivante dalla loro intercambiabilità e dal loro comune impiego da parte dei vari utilizzatori. L'incidenza variabile dell'aliquota di perequazione sulle varie categorie di rottame porrebbe così la ricorrente in una situazione comparabile a quella degli altri utilizzatori e non si può quindi parlare di un trattamento discriminatorio.

Dai documenti prodotti dalle parti in sede istruttoria è emerso che nessun consumatore di rottame — compresavi la ricorrente — impiega esclusivamente una determinata categoria di rottame. Infatti il rottame utilizzato dalla ricorrente si suddivide — secondo la nomenclatura stabilita dall'Alta Autorità (Decisione N° 28-53,

Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 5, del 15 marzo 1953, pagg. 98 e 99) in circa 80 % di «torniture» e 20 % di pacchetti che rientrano nella categoria «rottame leggero» mentre le acciaierie della stessa regione impiegano fra il 10 % ed il 25 % di «torniture» e per il resto, in proporzioni variabili rottame «massiccio» e «leggero».

Vi sarebbero dunque due gruppi di acquirenti che impiegano in parte rottame delle stesse categorie. Tuttavia, posto che le acciaierie hanno acquistato per circa il 75 % rottame delle categorie che la ricorrente non impiega, non si può escludere che l'incidenza dell'aliquota uniforme sia diversa. In sede istruttoria tuttavia non sono emersi elementi precisi per accertare che tale diversità esista. Posto che eventuali differenze potrebbero aversi soltanto rispetto ad una parte degli acquisti e tenuto conto della tendenza generale all'allineamento fra i prezzi delle categorie di rottame di provenienza interna ed esterna, la ricorrente non ha fornito una prova giuridicamente idonea a dimostrare che l'applicazione dell'aliquota uniforme costituisce una discriminazione a suo danno.

Stando così le cose la presente censura non può riconoscersi fondata.

(iii) La terza critica elevata dalla ricorrente riguarda la violazione dell'art. 4 *c* del Trattato che si concreta nell'effetto discriminatorio — equivalente ad una sovvenzione indiretta — che il sistema di perequazione comporterebbe a vantaggio delle acciaierie ed a pregiudizio dei produttori di ghisa. La convenuta ammette che la perequazione aveva incitato a consumare rottame; è perciò che essa ha voluto ovviare a tale suo effetto istituendo premi per gli accresciuti consumi di ghisa.

Tale questione è già stata esaminata più sopra al punto *b)* al fine di accertare se vi era stata violazione delle condizioni normali della concorrenza e si è concluso in senso negativo. Per le stesse ragioni i mutamenti che le decisioni hanno determinato nelle situazioni rispettive dei produttori di ghisa e di quelli di acciaio, non possono venir qualificati né quali discriminazioni né quali sovvenzioni indirette e queste ultime per di più sono vietate dall'art. 4 *c* del Trattato solo ove provengano dagli Stati. La presente censura è quindi infondata.

2. Sviamento di potere

Entrambe le parti ritengono che per dimostrare che ricorre uno sviamento di potere si deve anzitutto accertare se un potere esista e poi se esso sia stato usato ad uno scopo diverso da quello per il quale fu conferito.

Le parti concordano sull'esistenza del potere d'istituire un meccanismo finanziario ossia di un sistema di perequazione in virtù dell'art. 53 *b* del Trattato; la Corte pertanto considera tale punto come pacifico.

Si tratta quindi soltanto di stabilire se nell'uso che l'Alta Autorità ha fatto di tale potere si concreti uno sviamento di potere. Orbene, gran parte degli argomenti dedotti dalla ricorrente son già stati più sopra esaminati nei riflessi della violazione del Trattato; allo stato degli atti non è il caso di riesaminarli nei riflessi dello sviamento di potere anche perchè la ricorrente non ha precisato in che cosa il vizio consisterebbe. Le ulteriori censure della ricorrente vanno invece esaminate, in particolare sotto il profilo dello sviamento di potere.

La ricorrente assume in primo luogo che l'Alta Autorità, istituendo la perequazione in virtù dell'art. 53 *b* del Trattato, ha manifestato il suo intento di eludere le garanzie che il Trattato prescrive nell'ipotesi di situazioni eccezionali quali quelle che l'art. 59 del Trattato prevede.

A tal proposito si deve ammettere che l'Alta Autorità sarebbe potuta incorrere in uno sviamento di potere qualora, dovendo affrontare una situazione che richiedeva il ricorso all'art. 59, essa avesse deliberatamente fatto ricorso all'art. 53 *b* ed ai meccanismi finanziari ivi previsti, al fine di eludere le garanzie di cui all'art. 59. Orbene, non consta che nel momento in cui le decisioni fondamentali furono emanate, l'Alta Autorità si trovasse di fronte ad una situazione del genere. Stando così le cose, non risulta provato che l'istituzione della perequazione, cioè l'attuzione di un meccanismo finanziario in virtù dell'art. 53 *b*, costituisca uno sviamento di potere. La presente censura è pertanto infondata.

La ricorrente assume poi che secondo il tenore delle decisioni che hanno istituito la perequazione, queste avevano per scopo il regolare rifornimento di rottame al Mercato comune ma che tale scopo è stato sostituito con quello enunciato nel «memorandum dell'Alta Autorità sugli obbiettivi generali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1955, ossia la ricerca dell'equilibrio del mercato ghisa-acciaio. La ricorrente sostiene che tale sostituzione dimostra lo sviamento di potere. La convenuta ha ribattuto che né nel memorandum né nelle decisioni fondamentali si è trattato di raggiungere un compromesso fra gli opposti interessi dei produttori di ghisa e di quelli di acciaio, ma di porre in opera un complesso di provvedimenti che l'Alta Autorità riteneva necessari in vista della prevedibile espansione economica. Sotto questo profilo le decisioni dell'Alta Autorità miravano ad ottenere prezzi ragionevoli per il rottame al fine di garantire un regolare rifornimento di tale materia prima e di determinare un aumento delle capacità di produzione della ghisa.

Questa censura deve essere disattesa in quanto la legittimità delle decisioni fondamentali non è subordinata alla loro aderenza al memorandum che l'Alta Autorità ha pubblicato ma unicamente alla loro aderenza al Trattato. Il memorandum infatti non contiene l'enunciazione del solo e possibile scopo legittimo che l'Alta Autorità può perseguire. Per dimostrare che uno sviamento di potere sussiste, la ricorrente avrebbe dovuto provare che le decisioni stesse miravano in realtà ad uno scopo diverso da quello per il quale l'Alta Autorità aveva facoltà di agire. La diversità fra il tenore del memorandum e quello delle decisioni fondamentali che la ricorrente ha posto in rilievo, non basta a fornire tale prova.

La ricorrente denuncia in terzo luogo uno sviamento di potere che si concreta nel fatto di essersi applicata un'aliquota di perequazione uniforme e non già perchè ciò era richiesto per raggiungere lo scopo prefisso, bensì per evitare le difficoltà amministrative che sarebbero derivate dall'applicazione di aliquote diverse le quali invece avrebbero inciso in modo equilibrato sui prezzi delle varie qualità di rottame ed in ispecie di quelle esclusivamente impiegate dai produttori di ghisa non-integrati.

È vero che nelle memorie scritte ed in sede istruttoria la convenuta ha menzionato le difficoltà e le complicazioni di carattere

amministrativo che avrebbe comportato un sistema di aliquote differenziate. Nulla consente tuttavia di affermare che la cura di evitare inconvenienti di tal genere sia stato per l'Alta Autorità il movente determinante ad adottare un'aliquota uniforme; essendosi ritenuto che tale aliquota è compatibile con le disposizioni del Trattato, le decisioni impugnate resterebbero ugualmente legittime anche ove fosse provato che la scelta dell'aliquota uniforme è stata fatta anche per evitare complicazioni amministrative.

La presente censura è pertanto infondata.

SPESE

Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento della Corte la parte soccombente va condannata alle spese; la Corte può tuttavia compensarle interamente o parzialmente qualora le parti risultino soccombenti rispettivamente sopra uno o più capi.

La convenuta essendo rimasta soccombente sulle sue conclusioni relative alla ricevibilità del ricorso, le spese vanno parzialmente compensate e cioè il quarto di tutte le spese vien posto a carico della convenuta ed i rimanenti tre quarti a carico della ricorrente.

Visti gli atti di causa;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 33, 34, 36, 53, 59, 80 del Trattato ed il suo allegato II, nonchè il paragrafo 29 della Convenzione;

Viste le decisioni dell'Alta Autorità N° 22-54 del 26 marzo 1954 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 4, del 30 marzo 1954)* e N° 14-55 del 26 marzo 1955 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 8, del 30 marzo 1955);*

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte;

Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;

LA CORTE

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce:

E' respinto il ricorso d'annullamento della decisione dell'Alta Autorità di data 12 dicembre 1956 con cui s'ingiunge alla «Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse», Chasse s/Rhône, Isère, di versare alla Cassa di perequazione del rottame importato le somme dovute al 31 agosto 1956 in applicazione delle norme relative alla perequazione del rottame.

Le spese vengono parzialmente compensate ponendosi a carico della convenuta un quarto delle spese totali ed i rimanenti tre quarti a carico della ricorrente.

Così deciso dalla Corte, Lussemburgo il dodici giugno 1958.

PILOTTI VAN KLEFFENS DELVAUX
SERRARENS RIESE RUEFF HAMMES

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 13 giugno 1958.

Il Presidente
M. PILOTTI

Il Giudice Relatore
A. VAN KLEFFENS

Il Cancelliere
A. VAN HOUTTE